



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

prot. (vedi segnatura di protocollo)

Vicenza, data della firma digitale

Spett.le
LEGAMBIENTE VICENZA APS
Contrà dei Burci 27
Vicenza
circolovicenza@pec.legambientevicenza.it

OGGETTO: LETTERA COMMERCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE NON ESCLUSIVA DEL PARCO DI COLONIA BEDIN ALDIGHIERI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO RETRONE E DEL BOSCO DI ANITA – CIG BC21DA4EF5

Con determinazione dirigenziale n. 1714 del 24/06/2026 è stato aggiudicato in via definitiva alla Vostra Spettabile società LEGAMBIENTE VICENZA APS – Contrada dei Burci, 27 - Vicenza – P.IVA 03235100249, l'appalto relativo al servizio di gestione non esclusiva del Parco di Colonia Bedin Aldighieri e del servizio di gestione del Parco Retrone e del Bosco di Anita.

La spesa complessiva di € 18.850,00 IVA e oneri esclusi, cui aggiungersi € 200,00 di oneri per la sicurezza per un importo dell'affidamento pari ad € 23.241,00 IVA ed oneri inclusi - **CIG BC21DA4EF5**.

La fattura dovrà indicare gli estremi della presente lettera commerciale ed il numero della determina sopra citatoe il CIG.

La prestazione oggetto d'appalto è regolamentata dalle condizioni di seguito riportate.

1. PARTI STIPULANTI E FORMA DEL CONTRATTO

Le Parti del contratto sono:

a) dott. Piero Pelizzaro, nato a Vicenza il 31 maggio 1982, Dirigente comunale, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede Comunale, il quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio n. 98, codice fiscale e partita IVA 00516890241, a quanto qui di seguito autorizzato, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 65 dello Statuto Comunale e dell'art. 24, comma 3 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusta il decreto di nomina sindacale PGN 115242 del 08 agosto 2024, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale" del Comune stesso, di seguito denominato semplicemente "Stazione Appaltante-Comune";

b) società LEGAMBIENTE VICENZA APS – Contrada dei Burci, 27 - Vicenza – P.IVA 03235100249 rappresentata dal Presidente Valentina Dovigo – CF DVGVT58T67L840O il quale interviene ed agisce in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, il quale



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

interviene ed agisce in questo atto in rappresentanza della medesima, di seguito nel presente contratto denominato semplicemente “Appaltatore”.

Tutto ciò premesso, le Parti succitate stipulano il presente contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente nello scambio della presente lettera tramite posta elettronica certificata, ai sensi e per gli effetti dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune affida a LEGAMBIENTE VICENZA APS – Contrada dei Burci, 27 - Vicenza – P.IVA 03235100249 che accetta senza riserva ed eccezione alcuna, l'appalto relativo al servizio di gestione non esclusiva del Parco di Colonia Bedin Aldighieri e del servizio di gestione del Parco Retrone e del Bosco di Anita.

L'oggetto del servizio è meglio descritto nel Foglio Patti e Condizioni che l'Appaltatore ha firmato per conoscenza ed accettazione allegato nella trattativa diretta condotta tramite PAD Appalti & Contratti e Procurement” in uso al Comune di Vicenza e identificata con il Codice G00861.

3. DURATA

Il presente contratto ha durata di 12 mesi dalla stipula.

4. MODALITA' DI ESECUZIONE

Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte, a pena di nullità.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare tutte le prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da quanto indicato nell'offerta presentata dal medesimo.

Lo stesso si obbliga, altresì, ad osservare la disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 e tutte le indicazioni impartite dal Comune per la prestazione.

Il contratto, fatto salvo quanto è previsto al successivo art. 5, può essere modificato solo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

5. CORRISPETTIVO E REVISIONE DEI PREZZI

Il corrispettivo contrattuale complessivo è pari ad € 23.241,00 comprensiva di oneri previdenziali e IVA di legge e comprende tutte le attività, anche accessorie e secondarie, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione della prestazione oggetto d'appalto.

6. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore, pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima L.136/2010 e s.m.i.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG **BC21DA4EF5**



La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovrà riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'Appaltatore, (eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa) deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

7. PAGAMENTO CORRISPETTIVO

I pagamenti saranno effettuati con le relative scadenze:

30 % dell'importo successivamente alla stipula del contratto;

50 % a sei mesi dall'affidamento, previa relazione di verifica delle attività svolte;

20% al termine del contratto con emissione del CRE.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica di conformità delle stesse. Ciascuna fattura, prima di essere liquidata, dovrà essere corredata di benestare scritto della Stazione Appaltante circa la regolare esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica (indirizzo di posta elettronica certificata: vicenza@cert.comune.vicenza.it), ai sensi dell'art. 1 commi 209-214 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89.

Le stesse dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui riferiscono ed inoltre dovranno riportare:

- 1) il codice IPA: OD97S7
- 2) il codice CIG: **BC21DA4EF5**
- 3) determinazione dirigenziale di affidamento n. 1714 del 24/06/2026
- 4) gli estremi del conto corrente sul quale avrà luogo la transazione, il nome e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e a operare sul suddetto conto e dovranno essere intestate a: Comune di Vicenza – Ufficio Ambiente Corso Palladio 98 A – 36100 Vicenza C.F. e P.IVA 00516890241.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei compensi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto. L'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

8. RESPONSABILI

Il Responsabile unico del progetto (RUP) è il dott. Piero Pelizzaro del Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale: ppelizzaro@comune.vicenza.it e ecologia@comune.vicenza.it

9. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore s'impegna a:



- osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza per i propri lavoratori;
- rispettare tutte le norme, assolvendo a tutti gli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, fermo restando che nessun rapporto di lavoro intercorrerà tra gli operatori impiegati e il Comune;
- uniformarsi alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e alle altre fonti normative e regolamentari in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, provvedendo alla formazione obbligatoria del personale in tali settori;
- adempiere agli oneri a lui imposti dalla legge e quelli indicati nell'offerta presentata;
- garantire il rispetto, da parte del personale impiegato, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, di cui al successivo art. 12 della presente lettera-contratto, nonché del divieto di ricevere dai beneficiari della presente prestazione qualsiasi somma relativamente alla prestazione stessa svolta nell'ambito dei lavori di cui in oggetto.

Il Comune si riserva di verificare l'adempimento degli obblighi, di cui al presente articolo, anche mediante opportuni accertamenti in merito, direttamente presso gli uffici competenti.

La violazione di una qualsiasi delle disposizioni sopra richiamate costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno.

10. VERIFICHE DI CONFORMITA'

La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, rilevando in forma scritta all'Appaltatore eventuali non conformità rispetto agli obblighi contrattuali. A tale fine, quest'ultimo, per quanto di competenza, s'impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili le attività di verifica e, in caso di riscontrate non conformità agli obblighi contrattuali da parte della Stazione appaltante, sarà chiamato a rispondere alla stessa.

11. PENALI

In conformità all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto, di cui al precedente art. 3, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle stesse, l'appaltatore incorrerà nella penale pari all'1(uno) per mille dell'importo contrattuale; la misura complessiva di detta penale non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Il Comune provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. L'Appaltatore, entro un termine di 10 giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato. La Stazione appaltante, valutata la fondatezza o meno delle giustificazioni proposte, e comunque, in mancanza di



risposta da parte dell'Appaltatore, applicherà la penale a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dallo stesso Appaltatore.

12. RISOLUZIONE

1. Costituisce causa di risoluzione, la violazione da parte dell'appaltatore, e per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al contratto, sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza (https://servizi2.comune.vicenza.it/amministrazione/trasparente/cmsammtrasparente.php/disposizioni_generali/atti_generali).

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. L'appaltatore dichiara, inoltre, con la sottoscrizione della presente lettera-contratto, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

13. RECESSO

Il Comune di Vicenza ha diritto, in conformità all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine della prestazione oggetto dello stesso. Tale facoltà è esercitata con un preavviso non inferiore a venti giorni, mediante comunicazione formale inviata tramite pec all'Appaltatore.

14. GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ritiene non necessaria l'emissione di una garanzia definitiva, stante l'affidabilità già dimostrata da LEGAMBIENTE APS e il ridotto importo dell'appalto.

15. CONTENZIOSO

In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'Appaltatore sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Vicenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

16. ANTIMAFIA

Per la stipula del presente contratto, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di contratto d'importo inferiore ad € 150.000,00, come stabilito dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..



17. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 9 ottobre 2025 tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, a cui il Comune ha aderito con delibera della Giunta comunale n. 211 del 3 dicembre 2025, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Vicenza al link <https://www.comune.vicenza.it/Privacy/Informativa-ai-sensi-dell-art.-13-del-Regolamento-UE-679-2016-Regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-ed-obblighi-del-Contraente> che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.

19. TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a totale carico dell'Appaltatore. Poiché tutte le disposizioni contemplate nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, il medesimo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..

20. RINVIO NORMATIVA GENERALE

Per quanto espressamente non previsto dal presente contratto e suoi allegati si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023, alle norme del codice civile, alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., ai regolamenti del Comune di Vicenza, alle norme regolamentari ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione al presente file di firma digitale

Vicenza, data della firma digitale

Il Direttore
Piero Pelizzaro



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

(f.to digitalmente)

DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE E ACCETTAZIONE

Il sottoscritto operatore economico **dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci**, quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., che nei propri confronti non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale;
2. di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
3. al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, a norma del quale *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
4. di non trovarsi in alcuna condizione che possa determinare una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

Dichiara, altresì, di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nella lettera-contratto (articoli 1-20)

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione al presente file di firma digitale

Vicenza, data della firma digitale

Per l'LEGAMBIENTE VICENZA APS

Valentina Dovigo



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

(f.to digitalmente)

NOTA BENE:

La presente lettera-contratto che viene sottoscritta dalle Parti, come sopra rappresentate, mediante scambio secondo gli usi del commercio, **dovrà essere restituita, firmata digitalmente, dal Legale rappresentante della Società**, ai fini della resa delle dichiarazioni integrative e per conferma di presa visione e per accettazione delle condizioni contrattuali; con la suddetta firma si perfeziona il contratto.